



SEMINARIO

Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti RENTRI - modulo PRODUTTORE INIZIALE

30 maggio 2025

Il presente documento è riservato esclusivamente ai partecipanti al corso e non può essere diffuso o riprodotto. Le risposte fornite complementano e sono inscindibili da quanto esposto dal relatore durante l'incontro.

ELENCO DOMANDE

1. Siamo un'azienda edile iscritta nell'albo gestori ambientali in cat. 2 bis con meno di 10 dipendenti, non produciamo rifiuti pericolosi. Non mi è chiaro se devo iscrivermi al Rentri perché abbiamo l'iscrizione nella 2 bis.

Le imprese edili si iscrivono al RENTRI, e tengono il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, solo in caso di produzione di rifiuti pericolosi a prescindere dal numero dei dipendenti. Le imprese iscritte in categoria *2bis* (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e/o produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti in quantità non eccedenti 30 chilogrammi o 30 litri al giorno) non si iscrivono al RENTRI in quanto trasportatori di rifiuti, bensì solo se obbligati come produttori di rifiuti, e come tali tengono e compilano il registro cronologico.

2. Concetto dipendente: anche con contratto di somministrazione?

Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero di persone, presenti nell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente, che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione. Il numero dei dipendenti è fornito al RENTRI dal Registro imprese ed è riferito all'impresa e non alla singola unità locale, qualora il numero di dipendenti fornito dal Registro imprese non fosse aggiornato è possibile modificarlo al momento dell'iscrizione al RENTRI o anche al momento del pagamento del contributo annuale.

Ai fini del calcolo dei dipendenti presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, si specifica che i dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative così come indicato dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive.

Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch'essi come dipendenti dell'azienda, cioè a libro paga della medesima.

3. I tirocinanti pagati rientrano nel calcolo dei dipendenti?

t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.

Sede legale e operativa
Piazza delle Istituzioni, 34/a
31100 Treviso (TV)
Tel. + 39 0422 1742100

Sede operativa
Corso Porta Nuova, 96
37122 Verona (VR)
Tel. +39 045 8766940
info.verona@t2i.it

Sede operativa
Viale Porta Adige, 45
45100 Rovigo (RO)
Tel. +39 0425 471067
info.rovigo@t2i.it

Laboratori
Via Pezza Alta, 34
31046 Rustignè di Oderzo (TV)
Via Zuccherificio, 38/a
45100 Rovigo (RO)
Tel. + 39 0422 852016 | cert@t2i.it

Organismo notificato per il CPR N° 1600
Anagrafe Nazionale delle Ricerche 001651_EIRI
Incubatore certificato d'impresa



I tirocinanti non sono lavoratori dipendenti e quindi non vanno conteggiati ai fini del calcolo relativo al numero dei dipendenti.

4. Buongiorno, sono un artigiano iscritto all'albo gestori, non produco rifiuti pericolosi e non ho dipendenti. Quindi da quello che capisco non ho l'obbligo. La domanda è questa: come faccio a portare in discarica il materiale?

Le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che hanno meno di 10 dipendenti non sono obbligate ad iscriversi al RENTRI ed a tenere il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti.

Per il trasporto dei rifiuti speciali dal luogo di produzione all'impianto di smaltimento o recupero è necessario compilare il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR).

Il FIR deve essere emesso dal produttore o su sua richiesta dal trasportatore.

Un soggetto non iscritto al RENTRI per procedere all'emissione e vidimazione del FIR deve utilizzare i servizi di supporto del RENTRI, attraverso l'accesso, previa registrazione, al servizio dell'area riservata "Produttori di rifiuti non iscritti".

5. Noi siamo una piccola azienda artigiana con 14 dipendenti iscritta all'albo gestori ambientali nella categoria 2bis, siamo giardinieri e facciamo sfalci e patate, quindi rifiuto non pericoloso. Dobbiamo iscriverci solo come trasportatori o anche come produttori iniziali? Quindi siamo obbligati all'iscrizione al Rentri?

Le imprese che producono rifiuti pericolosi devono iscriversi al RENTRI a prescindere dal numero di dipendenti, mentre le imprese che producono solo rifiuti speciali non pericolosi devono iscriversi al RENTRI solo se hanno più di 10 dipendenti.

Le imprese iscritte in categoria 2bis (produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e/o produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti in quantità non eccedenti 30 chilogrammi o 30 litri al giorno) non si iscrivono al RENTRI in quanto trasportatori di rifiuti, bensì solo se obbligati come produttori di rifiuti, e come tali tengono e compilano il registro cronologico.

6. Buongiorno, noi siamo iscritti a categoria 2bis solo rifiuti non pericolosi con più di 10 dipendenti quando ci dobbiamo iscrivere?

Il periodo in cui dovete iscrivervi al RENTRI va dal 15/6/2025 al 14/8/2025.

7. Il contributo annuale di iscrizione al Rentri va a sostituire quello che si versa all'albo trasportatori oppure si aggiunge?

t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.

Sede legale e operativa
Piazza delle Istituzioni, 34/a
31100 Treviso (TV)
Tel. + 39 0422 1742100

Sede operativa
Corso Porta Nuova, 96
37122 Verona (VR)
Tel. +39 045 8766940
info.verona@t2i.it

Sede operativa
Viale Porta Adige, 45
45100 Rovigo (RO)
Tel. +39 0425 471067
info.rovigo@t2i.it

Laboratori
Via Pezza Alta, 34
31046 Rustignè di Oderzo (TV)
Via Zuccherificio, 38/a
45100 Rovigo (RO)
Tel. + 39 0422 852016 | cert@t2i.it

Organismo notificato per il CPR N° 1600
Anagrafe Nazionale delle Ricerche 001651_EIRI
Incubatore certificato d'impresa



Si tratta di due diversi adempimenti e quindi si sommano.

8. Buongiorno, noi siamo iscritti all'albo con cat. 2 bis, 3bis abrogata il 14/11/2024, eseguiamo manutenzione, assistenza ed installazione di impianti elettrici, (rifiuti abbiamo neon, cavi, batterie ecc. ecc...) siamo un'azienda superiore a 10 dip. dobbiamo iscriverci al RENTRI?

Le imprese che producono rifiuti pericolosi devono iscriversi al RENTRI a prescindere dal numero di dipendenti, mentre le imprese che producono solo rifiuti non pericolosi devono iscriversi al RENTRI solo se hanno più di 10 dipendenti.

Le imprese iscritte in categoria 2bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e/o produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti in quantità non eccedenti 30 chilogrammi o 30 litri al giorno) non si iscrivono al RENTRI in quanto trasportatori di rifiuti, bensì solo se obbligati come produttori di rifiuti, e come tali tengono e compilano il registro cronologico.

9. Siamo un'impresa già iscritta al Rentri. Abbiamo molti cantieri attivi. Non mi è chiaro se dobbiamo effettuare un'iscrizione per ogni cantiere (unità locale) oppure se è sufficiente inserire "prodotto fuori dall'unità locale" all'interno del registro che abbiamo creato per l'azienda.

Le imprese edili si iscrivono al RENTRI, e tengono il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, solo in caso di produzione di rifiuti pericolosi a prescindere dal numero dei dipendenti.

Per il cantiere, laddove questo si possa considerare unità locale come definita dal DM 59/2023 e quindi *“una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un’officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l’operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l’obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l’operatore procede volontariamente all’iscrizione”*, sussiste l’obbligo di iscrizione al RENTRI laddove si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) si determini la produzione di rifiuti pericolosi

b) venga esercitata un’attività stabile.

Nel caso in cui il cantiere non si configuri come unità locale soggetta all’iscrizione al RENTRI, ma determini la produzione di rifiuti pericolosi, l’operatore avrà l’obbligo di iscrizione al RENTRI dell’unità locale (che può coincidere con la sede legale o con una sede operativa) cui fa riferimento il cantiere.

t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.

Sede legale e operativa
Piazza delle Istituzioni, 34/a
31100 Treviso (TV)
Tel. + 39 0422 1742100

Sede operativa
Corso Porta Nuova, 96
37122 Verona (VR)
Tel. +39 045 8766940
info.verona@t2i.it

Sede operativa
Viale Porta Adige, 45
45100 Rovigo (RO)
Tel. +39 0425 471067
info.rovigo@t2i.it

Laboratori
Via Pezza Alta, 34
31046 Rustignè di Oderzo (TV)
Via Zuccherificio, 38/a
45100 Rovigo (RO)
Tel. + 39 0422 852016 | cert@t2i.it

Organismo notificato per il CPR N° 1600
Anagrafe Nazionale delle Ricerche 001651_EIRI
Incubatore certificato d'impresa



10. Nel caso di Impresa edile è corretto indicare come “unità locale” il singolo cantiere temporaneo?

[Si veda risposta precedente](#)

11. Noi siamo produttori di rifiuti pericolosi (10A) e trasportatori (cat.5) esclusivamente in conto PROPRIO. Quando apro il mio Reg. carico/scarico viene richiesto se voglio eseguire la registrazione come PRODUTTORE o come TRASPORTATORE. Io inserisco sempre e solo come PRODUTTORE in quanto è l'attività primaria (il trasporto è una conseguenza e tratta solo i rifiuti da noi prodotti) E' corretto?

[In questo caso deve essere tenuto il registro cronologico anche come trasportatore di rifiuti.](#)

12. I lavoratori assunti con contratto di somministrazione sono calcolati ai fini del calcolo dei dipendenti?

[Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero di persone, presenti nell'impresa al 31 dicembre dell'anno precedente, che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione. Il numero dei dipendenti è fornito al RENTRI dal Registro imprese ed è riferito all'impresa e non alla singola unità locale, qualora il numero di dipendenti fornito dal Registro imprese non fosse aggiornato è possibile modificarlo al momento dell'iscrizione al RENTRI o anche al momento del pagamento del contributo annuale.](#)

[Ai fini del calcolo dei dipendenti presenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, si specifica che i dipendenti a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative così come indicato dal DM 18 aprile 2005 del Ministero delle attività produttive.](#)

[Per quanto concerne il titolare ed i soci si ritiene che questi debbano essere conteggiati solo se inquadrati anch'essi come dipendenti dell'azienda, cioè a libro paga della medesima.](#)

13. UNITA' LOCALE SCRITTA SUI FORMULARI PER UN IMPRESA EDILE NON CORRISPONDE CON L'UNITA DI PRODUZIONE . SUL REGISTRO DI CARICO SCARICO CHE INDIRIZZO VA INDICATO?

[Le imprese edili si iscrivono al RENTRI, e tengono il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, solo in caso di produzione di rifiuti pericolosi a prescindere dal numero dei dipendenti.](#)

[Per il cantiere, laddove questo si possa considerare unità locale come definita dal DM 59/2023 e quindi “una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali](#)

t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.

Sede legale e operativa
Piazza delle Istituzioni, 34/a
31100 Treviso (TV)
Tel. + 39 0422 1742100

Sede operativa
Corso Porta Nuova, 96
37122 Verona (VR)
Tel. +39 045 8766940
info.verona@t2i.it

Sede operativa
Viale Porta Adige, 45
45100 Rovigo (RO)
Tel. +39 0425 471067
info.rovigo@t2i.it

Laboratori
Via Pezza Alta, 34
31046 Rustignè di Oderzo (TV)
Via Zuccherificio, 38/a
45100 Rovigo (RO)
Tel. + 39 0422 852016 | cert@t2i.it

Organismo notificato per il CPR N° 1600
Anagrafe Nazionale delle Ricerche 001651_EIRI
Incubatore certificato d'impresa



l'operatore procede volontariamente all'iscrizione", sussiste l'obbligo di iscrizione al RENTRI laddove si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- a) si determini la produzione di rifiuti pericolosi**
- b) venga esercitata un'attività stabile.**

Nel caso in cui il cantiere non si configuri come unità locale soggetta all'iscrizione al RENTRI, ma determini la produzione di rifiuti pericolosi, l'operatore avrà l'obbligo di iscrizione al RENTRI dell'unità locale (che può coincidere con la sede legale o con una sede operativa) cui fa riferimento il cantiere.

14. Buongiorno, la nostra impresa (edile) produce rifiuti non pericolosi, ma abbiamo più di 10 dipendenti, quindi soggetti alla tenuta del registro di carico e scarico. Da quanto ho capito siamo COMUNQUE tenuti all'iscrizione al RENTRI. Nel registro di carico e scarico digitale dovrò comunque annotare i rifiuti prodotti anche se non pericolosi?

Le imprese edili si iscrivono al RENTRI, e tengono il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, solo in caso di produzione di rifiuti pericolosi a prescindere dal numero dei dipendenti.

15. Buongiorno siamo un'impresa artigiana con 14 dipendenti iscritti alla categoria 2bis operiamo sia nel commercio che nell'edilizia, occasionalmente produciamo rifiuti pericolosi, c'è obbligo di iscrizione al RENTRI?

Le imprese che producono rifiuti pericolosi devono sempre iscriversi al RENTRI a prescindere dal tipo di attività svolta e dal numero di dipendenti.

16. La copia del FIR con il peso verificato a destino può essere mandata anche dal Destinatario o solo dal Trasportatore?

La copia cartacea del FIR, compilata anche dal destinatario, deve essere restituita al produttore dal trasportatore. La trasmissione della copia completa del formulario può avvenire mediante:

- a) consegna diretta;**
- b) posta elettronica certificata;**
- c) i servizi di supporto resi disponibili dal RENTRI.**

17. Nel formulario il numero di registro da indicare a penna, va riportato entro i 10 gg o solo dopo aver trasmesso a RENTRI? Perché la trasmissione a RENTRI potrebbe modificare la numerazione nel caso fossero successivamente incluse delle rettifiche. Se intanto si scrive il numero a matita e poi si conferma a penna solo dopo aver trasmesso a RENTRI mensilmente?

t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.

Sede legale e operativa
Piazza delle Istituzioni, 34/a
31100 Treviso (TV)
Tel. + 39 0422 1742100

Sede operativa
Corso Porta Nuova, 96
37122 Verona (VR)
Tel. +39 045 8766940
info.verona@t2i.it

Sede operativa
Viale Porta Adige, 45
45100 Rovigo (RO)
Tel. +39 0425 471067
info.rovigo@t2i.it

Laboratori
Via Pezza Alta, 34
31046 Rustignè di Oderzo (TV)
Via Zuccherificio, 38/a
45100 Rovigo (RO)
Tel. + 39 0422 852016 | cert@t2i.it

Organismo notificato per il CPR N° 1600
Anagrafe Nazionale delle Ricerche 001651_EIRI
Incubatore certificato d'impresa



Nel formulario la casella “Nr. Registrazione” va compilata nei termini previsti per effettuare la registrazione.

18. Con l'iscrizione al Rentri a luglio, la parte compilata nel registro cartaceo rimane?

Con l'iscrizione al RENTRI diviene obbligatoria la tenuta del registro cronologico in formato digitale. Il registro cronologico fino a quel momento tenuto in formato cartaceo non va più utilizzato e deve essere conservato per tre anni.

19. I rifiuti liquidi sono trasportati in cisterna. si barra n. colli/contenitori 1 o 2 oppure si barra alla rinfusa?

Va barrata la casella “alla rinfusa”.

20. Noi siamo una piccola azienda artigiana con 14 dipendenti iscritta all'albo gestori ambientali nella categoria 2bis e siamo detentori di rifiuti come caldaie e clima derivanti da rifiuti domestici; dobbiamo iscriverci solo come trasportatori o anche come produttori iniziali? Quindi siamo obbligati all'iscrizione al rentri?

Le imprese che producono rifiuti pericolosi devono iscriversi al RENTRI a prescindere dal numero di dipendenti, mentre le imprese che producono solo rifiuti non pericolosi devono iscriversi al RENTRI solo se hanno più di 10 dipendenti.

Le imprese iscritte in categoria 2bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti e/o produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti in quantità non eccedenti 30 chilogrammi o 30 litri al giorno) non si iscrivono al RENTRI in quanto trasportatori di rifiuti, bensì solo se obbligati come produttori di rifiuti, e come tali tengono e compilano il registro cronologico.

In questo caso l'iscrizione al RENTRI deve essere effettuata nel periodo che dal 15/6/2025 al 14/8/2025.

21. Le imprese che effettuano attività di recupero o smaltimento rifiuti per quanto tempo devono conservare i registri di carico e scarico e i formulari?

In base agli artt. 190 e 193 del d.lgs. n. 152/2006 i registri cronologici ed i formulari di identificazione dei rifiuti devono essere conservati per tre anni, ad eccezione dei registri delle discariche, che debbono essere conservati a tempo indeterminato e, al termine dell'attività, debbono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

22. FIR Per manutenzioni fuori unità locale, va compilato il riquadro 12?

Si ritiene che si sia fatto riferimento al campo 12 del formulario.

t²i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.

Sede legale e operativa
Piazza delle Istituzioni, 34/a
31100 Treviso (TV)
Tel. + 39 0422 1742100

Sede operativa
Corso Porta Nuova, 96
37122 Verona (VR)
Tel. +39 045 8766940
info.verona@t2i.it

Sede operativa
Viale Porta Adige, 45
45100 Rovigo (RO)
Tel. +39 0425 471067
info.rovigo@t2i.it

Laboratori
Via Pezza Alta, 34
31046 Rustignè di Oderzo (TV)
Via Zuccherificio, 38/a
45100 Rovigo (RO)
Tel. + 39 0422 852016 | cert@t2i.it

Organismo notificato per il CPR N° 1600
Anagrafe Nazionale delle Ricerche 001651_EIRI
Incubatore certificato d'impresa



Nel caso di trasporto del rifiuto derivante da manutenzione e piccoli interventi edili dal luogo dove è svolta l'attività verso l'unità locale, sede o domicilio del produttore con trasporto effettuato dal produttore stesso, laddove venga utilizzato il FIR in alternativa al documento di trasporto, oltre all'intestazione vanno compilati i seguenti campi del formulario:

Campo 1) Produttore

Inserire i dati identificativi del soggetto produttore indicando l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tale attività. Nel campo *“luogo di produzione se diverso dall'unità locale”* va indicato il luogo di effettiva produzione del rifiuto.

Campo 3) Destinatario

Inserire i dati della destinazione del rifiuto: denominazione o ragione sociale, codice fiscale, indirizzo della sede ove ha allestito il deposito temporaneo. Non vanno inseriti: il numero dell'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, il numero autorizzazione/comunicazione, il tipo e i codici dell'operazione di trattamento (R o D).

Campo 4) Trasportatore

Vanno inseriti i dati identificativi del trasportatore che nel caso specifico coincide con il produttore del rifiuto. I dati identificativi sono: denominazione o ragione sociale, codice fiscale, numero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

Campo 6) Caratteristiche del rifiuto

va compilato secondo le indicazioni generali.

Non va compilato il campo 12.

23. Siamo un'azienda edile con cat2bis meno di 10 dip. Mi potete dare istruzioni se siamo tenuti a dich. l'unità locale? E' già dichiarata alla CCIAA.

Le imprese edili si iscrivono al RENTRI, e tengono il registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, solo in caso di produzione di rifiuti pericolosi a prescindere dal numero dei dipendenti.

Per il cantiere, laddove questo si possa considerare unità locale come definita dal DM 59/2023 e quindi *“una sede operativa, quale, ad esempio, un laboratorio, un'officina, uno stabilimento, un negozio, oppure una sede amministrativa o gestionale, quale, ad esempio, un ufficio, un magazzino, un deposito, ubicata in luogo coincidente con la sede legale o diverso da quello della sede legale, nella quale l'operatore esercita stabilmente una o più attività economiche e dove sono realizzate le attività da cui deriva l'obbligo di iscrizione, ovvero per le quali l'operatore procede volontariamente all'iscrizione”*, sussiste l'obbligo di iscrizione al RENTRI laddove si verificano contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) si determini la produzione di rifiuti pericolosi

b) venga esercitata un'attività stabile.

t2i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.

Sede legale e operativa
Piazza delle Istituzioni, 34/a
31100 Treviso (TV)
Tel. + 39 0422 1742100

Sede operativa
Corso Porta Nuova, 96
37122 Verona (VR)
Tel. +39 045 8766940
info.verona@t2i.it

Sede operativa
Viale Porta Adige, 45
45100 Rovigo (RO)
Tel. +39 0425 471067
info.rovigo@t2i.it

Laboratori
Via Pezza Alta, 34
31046 Rustignè di Oderzo (TV)
Via Zuccherificio, 38/a
45100 Rovigo (RO)
Tel. + 39 0422 852016 | cert@t2i.it

Organismo notificato per il CPR N° 1600
Anagrafe Nazionale delle Ricerche 001651_EIRI
Incubatore certificato d'impresa



TRASFERIMENTO TECNOLOGICO
INNOVAZIONE
SISTEMA CAMERALE VENETO

Nel caso in cui il cantiere non si configuri come unità locale soggetta all'iscrizione al RENTRI, ma determini la produzione di rifiuti pericolosi, l'operatore avrà l'obbligo di iscrizione al RENTRI dell'unità locale (che può coincidere con la sede legale o con una sede operativa) cui fa riferimento il cantiere.

t²i - trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l.

Sede legale e operativa
Piazza delle Istituzioni, 34/a
31100 Treviso (TV)
Tel. + 39 0422 1742100

www.t2i.it | info@t2i.it

Sede operativa
Corso Porta Nuova, 96
37122 Verona (VR)
Tel. +39 045 8766940
info.verona@t2i.it

Sede operativa
Viale Porta Adige, 45
45100 Rovigo (RO)
Tel. +39 0425 471067
info.rovigo@t2i.it

Laboratori
Via Pezza Alta, 34
31046 Rustignè di Oderzo (TV)
Via Zuccherificio, 38/a
45100 Rovigo (RO)
Tel. + 39 0422 852016 | cert@t2i.it

Organismo notificato per il CPR N° 1600
Anagrafe Nazionale delle Ricerche 001651_EIRI
Incubatore certificato d'impresa

C.F. / P.IVA 04636360267